



Comune di Zone

Provincia di Brescia

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20 del 30.07.2022

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto e procedura di approvazione	3
Art. 2 Definizioni.....	3
CAPO II MERCATI.....	4
Art. 3 Tipologia, giorni, luogo ed orario di svolgimento	4
Art. 4 Dimensioni numero e requisiti dei posteggi, articolazione del mercato.....	4
Art. 5 Occupazione dei posteggi e circolazione nell'area di mercato.....	5
Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico, subentro.....	5
Art.7 Ristrutturazione o spostamento del mercato e relative modalità di riassegnazione dei posteggi.....	6
Art. 8 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o no assegnati, spunta	6
Art. 9 Concessione di suolo pubblico	7
Art. 10 Presenze sul mercato	7
Art. 11 Gestione del mercato.....	8
Art. 12 Obblighi e divieti degli operatori economici presenti sul mercato	8
Art. 13 Normativa igienico-sanitaria.....	9
Art. 14 Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	9
Art. 15 Operatori che vendono merci usate	9
Art. 16 Carta di esercizio e attestazione	10
Art. 17 Consultazioni delle parti sociali.....	10
Art. 18 Sanzioni	11
Art. 19 Revoca e sospensione dell'attività	11
Art. 20 Canone di concessione ed occupazione di suolo pubblico.....	12
Art. 21 Revoca	12
CAPO III – SAGRE E FIERE	12
Art. 22 Zone sottoposte a tutela.....	12
Art. 23 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività	12
Art. 24 Orario massimo di svolgimento dell'attività.....	12
Art. 25 Calendario regionale delle fiere e delle sagre	13
Art. 26 Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre.....	13
Art. 27 Procedure per lo svolgimento delle sagre	14
Art. 28 Concessione di suolo pubblico	14
Art. 29 Attività di somministrazione di alimenti e bevande	14
Art. 30 Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza.....	14
Art. 31 Altre attività	14
Art. 32 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti.....	14
Art. 33 Sanzioni	14
Art. 34 Norme finali, rinvio, abrogazioni.....	15

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e procedura di approvazione

Il presente regolamento comunale, adottato ai sensi delle disposizioni di cui ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii., della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii., del DM 25.11.2020, della DGR 4054/2020, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento del commercio su aree pubbliche e delle sagre che si svolgono sul territorio comunale, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere.

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale previo parere di cui all'art.19 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6;

Art. 2 Definizioni

Si definiscono:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

- k) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

CAPO II – MERCATI

Art. 3 Tipologia, giorni, luogo ed orario di svolgimento

Sul territorio Comunale si svolge il mercato con frequenza settimanale nella giornata del MARTEDI' nell'area di Piazza Vadur, delimitata come da planimetria allegata, dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Alle ore 14.00 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, il mercato verrà comunque normalmente effettuato. Eventuali deroghe all'orario e al giorno di svolgimento del mercato saranno stabilite dal Sindaco compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 Dimensioni, numero e requisiti dei posteggi, articolazione del mercato

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi il cui fronte espositivo non può superare gli 11 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 6 metri, come risulta da planimetria allegata al presente regolamento.

Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente le caratteristiche dell'automezzo di proprietà del concessionario del posteggio, previa autorizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il numero complessivo dei posteggi è pari a 17.

L'articolazione dei posteggi è così definita:

- area riservata alla vendita di prodotti alimentari n. 6 posteggi, identificati con i numeri 2,4,11,14,17,18;
- area riservata alla vendita di altri prodotti non alimentari n. 9 posteggi, identificati con i numeri 3,5,6,7,8,10,13,15,16;
- area riservata alla vendita da parte dei produttori agricoli n. 1 posteggio identificato con il numero 1;
- area appositamente non assegnata, lasciata libera per eventuale assegnazione sostitutiva a favore di titolari di posteggio fisso, che, per cause di forza maggiore, siano stati impossibilitati a posizionarsi nel posto loro assegnato.

L'area sopradescritta è identificata nel posteggio nr. 9.

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi con misure specifiche per ciascun posteggio.

Tra banchi contigui deve essere previsto uno spazio minimo di 50 cm che dovrà restare libero da ingombri.

Non è possibile trasformare un posteggio destinato alla vendita di alimenti in un posteggio non alimentare e viceversa.

L'eventuale richiesta d'integrazione di settore merceologico, che si verifica quando un operatore che occupa posteggio destinato alla vendita di alimenti chiede l'autorizzazione alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa può essere autorizzata solo a condizione che venga mantenuto inalterato il settore merceologico stabilito nell'autorizzazione originaria, con conseguente vendita dei prodotti inerenti tale settore.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare - ai sensi dell'art. 28 comma 15 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.114 - eventuali modifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi che si rendessero necessarie al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori.

Art. 5 – Occupazione dei posteggi e circolazione nell'area di mercato

Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 07.00 e comunque non oltre le ore 08.00 per consentire il successivo posizionamento di eventuali spuntisti.

L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata giornalmente dalle ore 08.00 alle ore 08.30.

Durante l'orario di svolgimento di mercato non è possibile lasciare il posteggio assegnato salvo per particolari motivi di gravità o di forza maggiore e compatibilmente con eventuali impedimenti viabilistici; l'abbandono del posteggio prima del termine previsto, anche se motivato, dovrà comunque essere preventivamente comunicato presso gli uffici Comunali.

In ogni altro caso, l'operatore che abbandona anzitempo il mercato, verrà considerato assente.

L'area interessata deve essere completamente liberata da automezzi ed attrezzature, a partire dalle ore 13.00 ed entro le ore 14.00.

Ciascun operatore ha diritto ad utilizzare l'intero spazio assegnato con i propri automezzi e/o attrezzature; le strutture di copertura potranno sporgere verso l'esterno per non oltre 50 centimetri rispetto all'area autorizzata del posteggio, con divieto di posizionare merci su tale copertura sporgente oltre l'area.

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri commercianti, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.

Al fine di garantire una sicura e agevole circolazione pedonale, è vietato all'interno dell'area mercatale il transito di qualsiasi veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso o di quelli espressamente e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Polizia Locale del Comune di Zone (Bs).

Per esigenze di viabilità, mobilità e traffico durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico, subentro

La durata della concessione di posteggio è fissata, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) L.r. 6/2010, in anni 12.

La procedura di assegnazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è effettuata dal comune sede di posteggio attraverso apposito bando sulla base della normativa vigente, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della LR 2 febbraio 2010, n. 6 del D.L 34/2020 art 181, del DM 25.11.2020, della DGR 4054/2020.

L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e a condizione che venga mantenuta la specifica tipologia merceologica del cedente, al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico-sanitarie.

Il subentrante in possesso dei requisiti morali e, eventualmente, professionali, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Al subentrante il Comune rilascia una nuova autorizzazione e una nuova concessione di posteggio che avrà come scadenza quella della concessione ceduta.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di nr. 2 posteggi per settore merceologico.

Art. 7 Ristrutturazione o spostamento del mercato e relative modalità di riassegnazione dei posteggi

Per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per vincoli imposti da motivi igienico-sanitari è possibile modificare il giorno di svolgimento, la localizzazione o il numero dei posteggi del mercato; le modifiche devono essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge.

Qualora si proceda allo spostamento, provvisorio o definitivo, di parte o dell'intero mercato, in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

L'assegnazione definitiva del posteggio a favore dei titolari di autorizzazione ha validità di anni 12 (dodici) ed è concessa, dal Funzionario Responsabile del Servizio Commercio, ai sensi d.lgs. 114/1998, secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art. 23 comma 7 della LR 2 febbraio 2010, n. 6 del D.L 34/2020 art 181, del DM 25.11.2020, della DGR 4054/2020.

Art.8 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, spunta

Tutti i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari o non assegnati in concessione permanente, ad eccezione del posteggio nr. 09 (area appositamente lasciata libera come indicato all'art. 4), sono assegnati giornalmente entro le ore 8.30 ai soggetti presenti all'atto di assegnazione che siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo i seguenti criteri:

- medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero;
- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

In via del tutto eccezionale, al fine di evitare situazioni di conflittualità tra operatori che trattano articoli simili e/o favorire il rispetto del principio di leale concorrenza, l'assegnazione dei posti liberi, potrà essere modificata, in deroga a quanto sopra indicato, da una valutazione insindacabile, dell'agente di Polizia Locale o da altro addetto del Comune delegato alle operazioni di spunta, che terrà conto anche della tipologia merceologica dei posteggi adiacenti già presenti o assegnati in precedenza.

Sono considerate presenze le date in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio in spunta e considerare valida la presenza è necessario:

- aver preventivamente presentato (una sola volta anteriormente alla prima partecipazione) la richiesta di partecipazione alla spunta attraverso la procedura indicata sul portale www.sportellotelematico.cmsebino.bs.it;

- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio, a condizione che non risulti assegnatario di posteggio in un mercato che si svolge nel medesimo giorno e orario;
- esibire la carta d'esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso;
- garantire la presenza sul posto del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, o di eventuale collaboratore, o di dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio e/o o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo comunicato in forma scritta entro il termine previsto) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

Art. 9 – Concessione di suolo pubblico

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tale concessione viene rilasciata dal Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dietro presentazione di specifica richiesta; l'occupazione deve avvenire in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 4 e 5.

Il provvedimento ha la durata prevista dall'art. 6, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia. Il diritto acquisito può essere trasferito a terzi in caso di cessione d'azienda, di ramo d'azienda o di gestione d'azienda ed il nuovo titolare dovrà garantire la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico trattati dal cedente.

Il Comune provvede con un atto unico al rilascio di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando il periodo validità delle stesse.

Art. 10 – Presenze sul mercato

Gli operatori del mercato possono accedere al proprio posteggio a partire dalle ore 07.00 e devono essere posizionati correttamente entro le ore 08.00.

Sono considerate presenze le date in cui l'operatore titolare del posteggio si è recato presso il mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività per cause a lui non imputabili.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza sul posto del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, o di eventuale collaboratore, o di dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio e/o o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione.

A ciascun operatore potrà essere richiesto di esibire, in originale, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del posteggio occupato, la carta d'esercizio aggiornata e validata e la relativa attestazione per l'anno in corso.

In caso di assenza, sono considerate giustificate quelle riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio.

A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare agli uffici comunali, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare agli uffici comunali la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall'assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che

dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi “mancato utilizzo del posteggio” e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a quattro mesi (oltre 17 giornate di mercato per anno solare).

Art. 11 – Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

Il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale che attraverso il proprio personale provvede a:

- a) rilevare e annotare su apposito registro le presenze e le assenze nelle giornate di mercato;
- b) annotare le motivazioni indicate a giustificazione delle assenze e archiviare la documentazione giustificativa;
- c) assegnare i posteggi liberi agli spuntisti;
- d) rilevare le presenze degli spuntisti, compresi coloro ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio, e inserirli in un'apposita graduatoria;
- e) verificare i pagamenti degli spuntisti;
- f) predisporre una relazione annuale della gestione.

Art. 12 –Obblighi e divieti degli operatori economici presenti sul mercato

Nello svolgimento del mercato gli operatori economici titolari di concessione di posteggio, anche giornaliera, devono rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- a) obbligo di esibire i documenti autorizzativi su richiesta delle autorità competenti;
- b) obbligo di rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi;
- c) obbligo di utilizzo attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario;
- d) obbligo di lasciare libero da ingombri o rifiuti il posteggio entro l'orario stabilito dall'art. 5.
- e) obbligo di smaltire i rifiuti presso il Comune in cui ha sede l'attività esercitata e secondo le modalità indicate;
- f) obbligo di rispetto della superficie assegnata;
- g) divieto di appendere merci che superino in proiezione l'occupazione a terra assegnata;
- h) obbligo di mantenere le strutture di copertura del banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo;
- i) divieto di occupare spazio superiore a quello consentito per la sosta dei veicoli ed obbligo di rimanere all'interno degli spazi autorizzati;
- l) divieto di depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale, eccezione fatta per i vasi di fiori ed articoli casalinghi, calzature e ferramenta sempre nel rispetto dello spazio massimo del singolo posteggio;
- m) obbligo di occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale sia richiesto l'allontanamento dal mercato, secondo le modalità indicate all'art. 5.
In tutti gli altri casi l'operatore economico sarà considerato assente;
- n) obbligo di provvedere con mezzi propri alla protezione della pavimentazione stradale onde evitarne il danneggiamento, qualora ciò si verificasse verrà addebitato all'operatore responsabile il costo del ripristino dello stato dei luoghi;
- o) divieto di utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo;
- p) eventuali altri divieti sulla base di esigenze locali.

Art. 13 – Normativa igienico-sanitaria

L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari è opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti; in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita.

Nello svolgimento dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari), dai regolamenti dell'ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 14 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Nell'ambito del mercato settimanale è riservato ai produttori agricoli n. 1 posteggio, nel limite massimo non superiore al 3% rispetto al numero complessivo dei posteggi del settore alimentare, identificato per il mercato in questione con il numero 1.

La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata col possesso di segnalazione di inizio attività (SCIA) e abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi.

La richiesta di assegnazione dei posteggi per il produttore agricolo deve avvenire entro il 10 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il posteggio viene assegnato in base al numero di domande presentate e comunque per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

Qualora ci siano più domande che riducano notevolmente il periodo limite il Comune terrà conto del maggior numero di presenze sul mercato nonché sulla stagionalità del prodotto.

A parità di presenze, verrà tenuto conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

Ai produttori agricoli viene rilasciata una concessione di posteggio con validità non inferiore al trimestre e non superiore all'anno.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporta la revoca immediata del posteggio.

I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto, sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 15 – Operatori che vendono merci usate

In caso di vendita di merci antiche o usate, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico.

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

Art. 16 – Carta di esercizio e attestazione

La carta di esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi, che devono essere esibiti in

originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve inviare al Comune sede di mercato esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale MUTA o alle associazioni di categoria, la richiesta di vidimazione digitale degli elementi di identificazione riportati sulla carta di esercizio.

Il "foglio aggiuntivo" deve essere compilato da:

- tutti i soci prestatori d'opera (per le società);
- tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

I lavoratori e collaboratori non assunti a tempo indeterminato, devono disporre di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione e copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale prestano la propria attività.

Gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno indicati i dati dei mercati lombardi.

Attestazione: il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull'attestazione annuale che deve essere rinnovata telematicamente entro il 31 dicembre di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o da una delle Associazioni di categoria.

La carta di esercizio e l'attestazione possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

Art. 17 - Consultazione delle parti sociali

Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti nonché quelle imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche in riferimento:

- a) alla programmazione delle attività di commercio su area pubblica;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 18 –Sanzioni

Fatte salve tutte le sanzioni stabilite dal D.lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 6/2010, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 3000,00.

È pertanto punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro:

- a) Chiunque commette l'infrazione di abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- b) Chiunque non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21 comma 10 della LR 2 febbraio 2010, n. 6;

- c) Chiunque viola la disposizione inerente la vendita di merci antiche o usate di cui all'articolo 21 comma 11-ter della LR 2 febbraio 2010, n. 6;
- d) Chiunque viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8 della LR 2 febbraio 2010, n. 6;
- e) Chiunque esercita l'attività di vendita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione;
- f) Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7 della LR 2 febbraio 2010, n. 6, unitamente anche alla sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e della merce.
- g) Chiunque risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della LR 2 febbraio 2010, n. 6 e della relativa attestazione annuale.

Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.

h) Chiunque si renda responsabile di qualsiasi violazione alle disposizioni elencate nel presente regolamento.

All'interno del territorio Comunale chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11 della LR 2 febbraio 2010, n. 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981.

Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Comune può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni del Sindaco riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art 19. Revoca e sospensione dell'attività

Il comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio preventivamente comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive;
- c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di nuova intestazione dell'attività;

La mancata corresponsione della tassa/canone di occupazione suolo pubblico del posteggio assegnato per un intero anno solare e il mancato rispetto della relativa ingiunzione di pagamento, determinano la sospensione dell'operatore interessato dal posteggio fino alla regolarizzazione

dell'importo dovuto, ai sensi del presente articolo e del regolamento per la concessione di suolo pubblico.

Tale sospensione si configura, agli effetti di legge, come "assenza non giustificata" e pertanto, qualora il periodo di sospensione dal posteggio si protragga oltre i termini di legge, 17 settimane nell'arco dell'anno solare, il Comune procederà alla revoca del posteggio, previo comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Art. 20 – Canone di concessione ed occupazione di suolo pubblico

Il canone di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devono essere corrisposti al Comune con le modalità e le scadenze prescritte dagli appositi Regolamenti.

Art. 21 – Revoca

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

CAPO III – SAGRE E FIERE

Art. 22 Zone sottoposte a tutela

Lo svolgimento di fiere e sagre è ammesso, previo parere preventivo dell'Autorità competente, all'interno delle aree e degli immobili di proprietà pubblica o privata in disponibilità pubblica, sottoposti a vincolo ambientale, monumentale, storico, artistico e archeologico.

Art. 23 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Art. 24 Orario massimo di svolgimento dell'attività

Durante lo svolgimento di una sagra dovrà cessare il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni:

- alle ore 00:30 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi;
- alle ore 24 nei restanti giorni feriali;

Gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;

L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Art. 25 Calendario regionale delle fiere e delle sagre

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza entro il 31 ottobre di ogni anno. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° numero di annualità precedenti in cui si è già svolta la sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori commerciali in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con Delibera di Giunta.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 26 Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

Art. 27 Procedure per lo svolgimento delle sagre

L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.

Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

Art. 28 Concessione di suolo pubblico

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione.

Art. 29 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa;

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie.

Art. 30 Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA per trattenimenti di un giorno che si concludano entro le ore 24,00 e determinino un afflusso di persone inferiore a 200 o, negli altri casi, apposita domanda di autorizzazione.

Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

Art. 31 Altre attività

Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA deve comunque essere comunicato al Comune.

Art. 32 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti

Durante lo svolgimento di una sagra è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

È altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

Art. 33 Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale in materia di sagre si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della LR 2 febbraio 2010, n.6, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate.

A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art. 34– Norme finali, rinvio, abrogazioni.

Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento in materia.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010 e dalle DGR XI/4054 del 14 dicembre 2020 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività.